



**COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Piacenza
UFFICIO DI PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Dato atto che con decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19." il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e con l'art. 16, comma 3, del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 il termine di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario.

Vista la deliberazione n. 1409/2021 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 23.11.2021

Richiamati i precedenti decreti presidenziali Commissione Tributaria Provinciale Prot. 298 del 15/03/2021 e Prot. n. 653 del 02/08/2021;

AUTORIZZA

presso la Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza in via generale lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto quando sia richiesto dalle parti nelle forme ed entro i termini sotto indicati, in deroga alla previsione ordinaria di autorizzazione in capo ai singoli presidenti di sezione fino al 31 marzo 2022;

DISPONE

Che, fino al 31 marzo 2022, la partecipazione all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, o camerale in caso di presentazione di istanza di sospensione, mediante collegamento da remoto, possa essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso, o nel primo atto difensivo, ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti entro il termine di 20 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, ovvero entro 5 giorni liberi prima in caso di discussione di istanza di sospensione.

Fino al 31 marzo 2022, per i giudizi nei quali è già stata inviata la comunicazione di cui all'art. 31 D.lgs. 546/92, la partecipazione all'udienza pubblica mediante collegamento da remoto, o camerale in caso di trattazione di istanza di sospensione, può essere richiesta dalle parti processuali con apposita istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti almeno 20 giorni liberi prima della data fissata per la trattazione, ovvero nel caso di trattazione di istanza di sospensione almeno 5 giorni liberi della data fissata per la trattazione.

Lo svolgimento dell'udienza da remoto è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Tale comunicazione, è contenuta nell'avviso di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (avviso di trattazione).

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria invia alle parti, almeno due giorni prima della data fissata per la trattazione, una seconda comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (2" PEC) ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente indicazione dell'ora e delle modalità di collegamento, cioè il "link" necessario per la partecipazione all'udienza a distanza con avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da

informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Il link (collegamento) è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.

Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.

Ove non sia presentata istanza di partecipazione all'udienza pubblica da remoto, o camerale da remoto in caso di sospensione, o sia presentata oltre i termini indicati, in alternativa alla discussione orale in presenza fino al 31 marzo 2022 le controversie già fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione con trattazione scritta con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

In questo ultimo caso si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al caso precedente, la controversia è rinviata ad altra udienza che renda possibile la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Si dispone che le parti inviino gli atti processuali in copia cartacea di cortesia.

Si comunichi al Vice-Presidente di sezione, a tutti i Giudici, al Direttore della Commissione Tributaria, ed ai segretari di sezione per conoscenza;

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, agli Uffici impositori della Provincia di Piacenza, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Piacenza.

Piacenza 17/01/2022

Il Presidente della Commissione
Tributaria Provinciale di Piacenza
Dott.ssa Marina Marchetti

